

quali misure il Governo intenda adottare per impedire il concretizzarsi di tale sopruso. (4-34061)

* * *

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

PISCITELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento all'interrogazione n. 4/23749, alla quale integralmente ci si richiama, relativa al mancato avanzamento del colonnello Mailli, nonostante il suo ottimo stato di servizio, in favore di altro ufficiale, il Tar Toscana con sentenza n. 151 del 30 gennaio 2001, ha accolto il ricorso del medesimo Mailli annullando, per eccesso di potere, il provvedimento Dgpm/II/4/2/77/P12 del 28 aprile 1999 del Ministro della difesa —:

in quali forme ed in quali tempi il ministero intenda attuare il dispositivo dell'organo giudiziale. (4-34032)

CANGEMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sono state notificate di recente alcune ordinanze di esproprio a proprietari di appartamenti di terreno (in alcuni sorgerebbero anche immobili) ricadenti nella frazione di Marausa-Birgi, nel comune di Trapani, per lavori relativi all'ampliamento degli spazi dell'aeroporto militare di Birgi, base NATO;

il Ministero della difesa intenderebbe realizzare nuovi hangar nella zona a ridosso della battigia, entro comunque i 150 metri dal mare;

riportano notizie di stampa che nell'aeroporto di Birgi dovrebbero essere allocati gli F16;

tali notizie destano enorme e giusta preoccupazione nell'intera popolazione del trapanese —:

se non ritenga opportuno informare immediatamente il Parlamento e l'opinione pubblica circa i reali intendimenti del Governo e dell'amministrazione della difesa. (4-34043)

BENEDETTI VALENTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

regna da tempo grande incertezza e preoccupazione nella città e nel comprensorio di Spoleto circa la presenza nella importante Caserma « Garibaldi » del reparto militare, attualmente l'illustre 2° Reggimento Granatieri di Sardegna, di cui però voci ricorrenti danno per possibile lo scioglimento o il trasferimento;

Spoleto ha ospitato sempre una importante presenza militare, dapprima come Scuola AUC di Fanteria, poi come Scuola ACS di Fanteria, comunque ed anche successivamente cospicui reparti operativi, per modo che tale presenza costituisce un dato strutturale permanente della fisionomia culturale ed economico-sociale del territorio;

la presenza di un reparto militare a Spoleto, sia pure nell'ottica della riorganizzazione delle Forze Armate conseguente alle ben note scelte politiche e strategiche degli ultimi anni, risulta comunque opportuna e necessaria, sia per l'ottima recettività e collocazione della Caserma « Garibaldi », sia per la strategica posizione nel cuore del centro Italia (non lontana dalla Capitale e facilmente collegata con i versanti del medio-basso-alto Tirreno e Adriatico), sia per la prossimità alle aree a rischio sismico nelle quali l'Esercito ha svolto una preziosa opera di soccorso e supporto in tante occasioni, sia infine per l'ideale abitabilità e vivibilità complessiva fruibile dal personale e dalle relative famiglie;

sembra giusto non affidare soltanto ai pur costanti interessamenti ufficiosi dell'interrogante o di altri l'informazione, ed ancor più le responsabilità, su un problema di tanta delicatezza —:

se il Governo non ritenga di esternare, con la massima urgenza, anche prima dell'imminente termine della Legislatura, alle Autorità e all'opinione pubblica locale, i propri reali intendimenti circa la permanenza a Spoleto del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna;

se il Governo non ritenga di esprimere, sempre con la stessa massima urgenza, e in forma dettagliata, pubblica e impegnativa, le proprie intenzioni circa l'opportunità e necessità di una consistente presenza delle Forze Armate a Spoleto, presso la Caserma « Garibaldi », sia nell'ottica della riorganizzazione su base volontaria e professionale, sia in quella contingente del regime transitorio dalla leva alla professionalità.

(4-34054)

* * *

FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

COLA. — *Al Ministro delle finanze, al Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ha stabilito che: « A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: « secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione »;

la natura tributaria del canone di depurazione è stata così trasformata in

natura tariffaria ed al canone di depurazione va applicata l'Iva e, di conseguenza, il pagamento è dovuto, quale corrispettivo, solo in presenza di un servizio effettivamente reso;

in precedenza, il canone di depurazione, in quanto tributo, era dovuto anche in assenza di un depuratore (articolo 14 della legge n. 36 del 1994);

nonostante il canone di depurazione non sia più un tributo, ma una tariffa, sarebbe richiesto ancora dai gestori per le forniture idriche pur in assenza di un impianto centralizzato di depurazione;

molteplici sono state e sono le questioni sorte a causa dell'assenza di una norma che chiarisca e sottolinei che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998 il canone di depurazione (tributo con la legge n. 36 del 1994 e tariffa con la successiva legge n. 448 del 1998) rivestendo carattere di corrispettivo è dovuto solo in presenza di un servizio effettivamente reso;

la questione è particolarmente importante ed urgente per tutti quei Comuni sprovvisti di impianti centralizzati di depurazione, per i quali ci sarebbe un notevole risparmio per ogni metro cubo di acqua misurato al contatore d'utente —:

se il pagamento del canone di depurazione sia dovuto anche nei casi in cui il servizio non è reso perché non esiste il depuratore o lo stesso non funziona;

in caso negativo, se non sia urgente chiarire una situazione che provoca incertezze interpretative, potendo stimare, alla luce della legge n. 448 del 1998, il canone di depurazione alla stregua di una tariffa e dovendo però poi tenere conto della legge n. 36 del 1994 che considera il medesimo un tributo. (3-06900)

Interrogazioni a risposta in Commissione:

OLIVIERI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 19bis1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica